

IL DIBATTIMENTO “POST-CARTABIA”: RIFLESSIONI A MARGINE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA FASE DEL GIUDIZIO

di Nicolò Di Paco

(*Dottore di ricerca in Diritto processuale penale,
Università di Pisa*)

Sommario: 1. Una veloce panoramica. - 2. Per un dibattito organizzato: la calendarizzazione delle udienze e la relazione introduttiva sulle richieste di prova. - 3. Il deposito anticipato dell’elaborato degli esperti. - 4. Mutamento del giudice, riassunzione delle prove dichiarative e videoregistrazione: l’immediatezza alla luce della “Cartabia”. - 5. La richiesta di riti speciali in caso di contestazioni suppletive. - 6. Le altre modifiche. - 7. Riflessioni conclusive.

1. Trascorso poco più di un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022 n. 150, si iniziano ad apprezzare gli effetti benefici della c.d. “riforma Cartabia” nell’ottica del conseguimento dell’obiettivo di ridurre la durata del processo penale che il Governo si era imposto con il PNRR nazionale¹.

Tale spinta efficientistica permea anche le innovazioni apportate al Libro VII, le quali, seppur meno consistenti e numerose rispetto a quelle riguardanti altre porzioni del procedimento penale², interessano comunque profili nevralgici del giudizio.

Più nello specifico, i tre ambiti verso cui si è direzionata, in via prioritaria, l’attenzione del legislatore sono il principio di concentrazione, il diritto alla prova e l’immediatezza.

Così, sulla scia dei criteri direttivi posti dall’art. 1 co. 11 l. 134/2021, l’Esecutivo ha dato corpo a un progetto di ottimizzazione che si snoda in limitati, ma precisi passaggi: la calendarizzazione delle udienze e la relazione introduttiva sulle richieste di prova; il

¹ È ben noto l’obiettivo del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), a cui è legata a doppio filo la riforma, di ridurre, in ogni grado del giudizio, del 25% la durata media del processo penale entro il 2026. Per alcuni dati in merito v. *infra*, par. 7.

² In senso critico si veda O. Mazza, *Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico*, in *DPP*, 2023, 4, 488 secondo il quale la ristrettezza delle disposizioni dedicate al dibattito sarebbe coerente «con l’idea della residualità della fase» che caratterizza la riforma nel suo complesso. Lo stesso Autore, però, ammette che, anche se esigue, «le previsioni [sono] molto significative». Allo stesso modo, E.M. Mancuso, *Le nuove dinamiche del giudizio*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, Milano 2023, 81 parla di intervento «residuale».

deposito anticipato delle relazioni dei periti e dei consulenti tecnici; e, infine, la rinnovazione dell'istruttoria in caso di mutamento del giudice e la videoregistrazione delle prove dichiarative.

Fuori, poi, dal perimetro appena tracciato si colloca l'intervento volto a recepire e sistematizzare, mediante l'interpolazione degli artt. 519 e 520 Cpp, la corposa giurisprudenza della Corte costituzionale in punto di diritto dell'imputato a richiedere riti alternativi a fronte della modifica dell'imputazione secondo le forme di cui agli artt. 516, 517 e 518 Cpp.

Seguono, da ultimo, alcune modifiche collaterali e dirette ad adeguare la fase dibattimentale alle ulteriori e rilevanti emende contestualmente introdotte in tema di processo penale telematico, di processo in assenza e di partecipazione a distanza.

2. Come anticipato, la prima novità riguarda l'organizzazione delle udienze.

In particolare, il d.lgs. 150/2022 ha riscritto l'art. 477 co. 1 Cpp, alla luce del quale, adesso, quando non è possibile concludere il dibattimento in un solo giorno, a seguito della lettura dell'ordinanza con cui decide sulle richieste di prova, il presidente, dopo aver sentito le parti, «stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere».

Insomma, il nuovo art. 477 Cpp «raccomanda sequele [non solo] continue»³ ma anche ben scandite⁴.

A tal proposito, vale la pena rimarcare come la disposizione inviti il presidente a indicare puntualmente le attività che dovranno essere svolte in ogni singola udienza, solo a seguito di un confronto con le parti. Trattasi all'evidenza di una sollecitazione⁵ di indubbia rilevanza⁶, visto che l'instaurazione di un momento dialogico con i titolari

³ Le parole sono prese in prestito da F. Cordero, *Procedura penale*⁹, Milano 2012, 926.

⁴ Per quanto scontato, appare doveroso sottolineare come l'istituto, in forza del rinvio generale ai principi del Libro VII operato dall'art. 559 co. 1 Cpp («[i]l dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, quanto applicabili») trovi applicazione anche all'interno del rito monocratico; come, del resto, specificato all'interno della *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10.10.2022, n. 150*, in *GU suppl. straord. n. 5*, 19.10.22, 308.

⁵ Al riguardo deve notarsi come detta indicazione sia stata inserita in sede di attuazione; l'art. 1 co. 11 lett. a l. 134/2021 delegava, infatti, l'Esecutivo solamente a «prevedere che il giudice comunic[asse] alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione» (corsivo nostro).

⁶ È di questo avviso M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *www.sistemapenale.it*, 2.11.2022, 61.

delle iniziative istruttorie appare condizione necessaria per una corretta ed efficace modulazione dei tempi processuali.

Sulla traccia del novellato art. 477 si pone la modifica dell'art. 145 disp. att. Cpp, in forza del quale il giudice, là dove il dibattito debba protrarsi per più di un'udienza, uditi il pubblico ministero e i difensori, «stabilisce il giorno» in cui devono comparire i testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti. Rispetto alla formulazione previgente, viene quindi espunta la particella «può» che precedeva il verbo “stabilire”; da qui, la fondata convinzione della dottrina che la precedente facoltà di calendarizzare gli esami abbia assunto, tramite la riforma, i contorni di un più stringente dovere⁷.

L'interpolazione dell'art. 477, nell'ottica finalistica della *Commissione Lattanzi* fatta propria dal delegato, non costituisce il semplice “divenire disposizione” di una virtuosa prassi operante in alcune realtà giudiziarie locali, ma mira a un «obiettivo ben più ambizioso»⁸: difatti, l'intento è quello di introdurre nel patrimonio genetico del processo «forme innovative di organizzazione delle udienze»⁹, tali da assicurare la trattazione (non in parallelo, bensì) “in sequenza” dei casi e, pertanto, una gestione concentrata dei processi, onde giungere a una loro definizione in tempi più ridotti.

Del resto, proprio questa impostazione “in sequenza” sembrerebbe adatta, come messo in luce da alcuni interpreti¹⁰, a “governare” i possibili intoppi che fisiologicamente potrebbero verificarsi nello sviluppo processuale quali, a titolo esemplificativo, l'assenza (giustificata o meno) di un teste, l'esigenza di rinviare l'esame ad altra data, l'impedimento del giudice, l'urgenza di un'integrazione probatoria oppure, ancora, l'astensione dalle udienze degli avvocati.

Se quanto precede è incontrovertibile, pare tuttavia facile pronosticare come un'organizzazione tanto minuziosa – ai limiti della rigidità – potrebbe non reggere l'impatto di simili accadimenti, compromettendo il regolare svolgimento di più di un giudizio¹¹. Spetterà all'organo decisore, allora, pianificare gli impegni in maniera

⁷ In tal senso A. Cabiale, S. Quattrocchio, *Un filtro più potente precede un bivio più stretto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia*, in www.giustiziainsieme.it, 9.1.2023, par. 3.1 e M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 61.

⁸ L'espressione è di M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 60.

⁹ Così si legge nella *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435 del 24.5.2021 della Commissione Lattanzi*, in www.legislazionepenale.eu, 29.

¹⁰ A. Cabiale, S. Quattrocchio, cit., par. 3.1.

¹¹ In proposito, si veda P. Bronzo, *La “riforma Cartabia” e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, in dirittodidifesa.eu 10.03.2022, 4, a parere del quale il giudice, in simili occasioni, potrebbe

flessibile così da permettere i necessari aggiustamenti in corso d’opera: il giudice diviene, dunque, sempre più «garante del ritmo [...] della singola vicenda processuale»¹².

Occorre adesso confrontarsi sul rapporto tra calendarizzazione e principio di concentrazione. Ebbene, secondo una parte della dottrina¹³ la programmazione dell’agenda dibattimentale, ancorché condivisibile, “allontanerebbe” la fase del giudizio dal principio *de quo* – pur tuttora presente nella lettera della disposizione¹⁴ – il quale, come si rilevava all’indomani dell’entrata in vigore dell’attuale codice di rito, «nel profilo della *continuità* [...] trova una delle essenziali articolazioni»¹⁵.

D’altro canto, dinanzi alla (quasi) impossibilità pratica di definire la vicenda giudiziaria in una sola “seduta”¹⁶, non può revocarsi in dubbio come una strutturazione ragionata dell’*iter* dibattimentale risulti perlomeno più compatibile con il principio di concentrazione di quanto non lo sia una “raffazzonata” serie di lunghi rinvii.

Tanto detto, la disposizione di nuovo conio può essere salutata con favore¹⁷; l’organizzazione delle scadenze dibattimentali imposta dalla norma e la messa in

trovarsi al cospetto di un bivio, le cui alternative si connoterebbero entrambe per una disfunzionalità di fondo: «differire, nei giudizi in cui si siano verificati gli imprevisti, le udienze necessarie a farvi fronte in coda all’ultima di quelle fissate, così scompaginando l’articolazione dell’istruttoria, oppure rinviare una parte delle udienze relative agli altri processi del ruolo, così stravolgendo il programma di questi ultimi, e gravando le cancellerie delle relative comunicazioni». Analoghe le riflessioni di F.R. Dinacci, A. Pasta, *Il dibattito tra organizzazione ed euristica processuale. Parte I - Organizzazione*, in *Arc. Pen. (web)*, 2023, 3, 14.

¹² L’espressione è utilizzata nella *Relazione n. 2/2023 dell’Ufficio del Massimario*, 5.1.2023, 126, consultabile in www.sistemapenale.it.

¹³ Questa l’opinione di E.N. La Rocca, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arc. Pen. (web)*, 2021, 3, 36 e di G. Ranaldi, *Il dibattito che verrà: prolegòmeni di una riforma in fieri*, in *“Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali* a cura di A. Marandola, Milano 2022, 216.

¹⁴ Secondo la *Commissione Lattanzi*, «la riaffermazione della regola generale della concentrazione del dibattimento in una sola udienza non va considerata quale pervicace – ma inutile e disincantata – rivendicazione di ciò che appare impossibile da realizzare in concreto»; cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 29.

¹⁵ La riflessione è di D. Manzione, sub *Art. 477*, in *Commento Chiavario*, V, Torino 1991, 88, a cui appartiene il virgolettato.

¹⁶ Invero, la stessa Corte costituzionale in una nota pronuncia ha avuto modo di mettere in luce il carattere eccezionale dei dibattimenti che si concludono nell’arco di una sola udienza. Il richiamo corre a C. cost. 20.05.2019 n. 132, in www.cortecostituzionale.it; cfr. *infra*, par. 4.

¹⁷ M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 60 accoglie la previsione contenuta nel rimodernato art. 477 Cpp come «una delle regole potenzialmente più importanti dell’intera riforma», mentre R. Aprati, *Giudizio di primo grado*, in *Giur. it.*, 2023, 5, 1205 parla di «norma manifesto». Più pessimistici sono i toni di E.M. Mancuso, *op. cit.*, 815 secondo il quale la mancanza di interventi strutturali sul piano ordinamentale «fa sorgere il dubbio che questa novità normativa sortisca il solo effetto esortativo, “fate presto se potete!”», lasciando nelle mani della magistratura armi spuntate e semplici incentivi statistici, che pure si scontrano con la nuda

pratica della trattazione in sequenza, infatti, dovrebbero essere in grado di restituire una fase del giudizio più fluida e meno frammentata, permettendo così di giungere alla sua conclusione in termini ragionevoli.

Nella stessa direzione si muove il “ritoccato” comma 1 dell’art. 493 Cpp. La disposizione prevede ora che il pubblico ministero e i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato procedano, nell’ambito della fase delle richieste di prova, a illustrare le proprie istanze istruttorie, seppur «esclusivamente» con riferimento alla loro ammissibilità ai sensi degli artt. 189 Cpp e 190 co. 1 Cpp¹⁸. Le parti quindi dovranno, per quanto concerne le prove tipiche, esporne la conformità alla legge e la non manifesta superfluità o irrilevanza e, con riferimento alle prove innominate, mettere in luce la loro idoneità ad assicurare l’accertamento dei fatti, nonché l’assenza di pregiudizi per la libertà morale delle persone coinvolte.

L’intento, come specificato nella relazione finale presentata dalla *Commissione Lattanzi*, è quello di fornire «uno strumento di aiuto» al giudice e non certamente di «riesumere istituti già abbandonati per loro evidenti difetti»¹⁹. La mente corre alla relazione introduttiva che, nella trama originaria dell’art. 493 Cpp²⁰, competeva al solo

realtà delle risorse disponibili».

¹⁸ Al riguardo, l’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha suggerito di sostituire l’inciso «indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1» con un più ridotto «illustrano le proprie richieste di prova». Secondo l’UCPI, infatti, la riforma avrebbe introdotto un onere dimostrativo in capo alle parti concernente l’ammissibilità delle prove; al contrario, la differente formulazione avanzata determinerebbe un’inversione della regola, di talché sarebbe il giudice a dover escludere quelle prove che non rispettano i canoni stabiliti dall’art. 190 Cpp; cfr. il documento *Proposte UCPI di emendamenti al dlgs 150/2022*, pubblicato il 7.2.2023 e reperibile sul sito www.camerepenali.it, 15. In proposito, v. O. Mazza, *Ideologie della riforma Cartabia*, cit., 488, secondo il quale in forza della nuova versione dell’art. 493 co. 1 Cpp «il diritto di difendersi provando non sarà più di carattere assoluto», poiché l’imputato dovrà «dimostrare la rilevanza delle richieste di prova, in una sorta di *probatio diabolica* che consentirà al giudice di operare tagli draconiani».

¹⁹ Così, *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 29.

²⁰ Si ricorda come fu la legge 16.12.1999 n. 479 (c.d. “legge Carotti”) a eliminare dall’articolato codicistico la relazione “preliminare” dell’organo dell’accusa, della quale rimane, però, un residuo storico nell’*incipit* dell’art. 494, co. 1 Cpp («Esaurita l’esposizione introduttiva, il presidente informa l’imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all’oggetto dell’imputazione e non intralcino l’istruzione dibattimentale»). Per un’analisi approfondita delle modifiche introdotte dalla l. 479/1999 si rinvia a B. Galgani, sub art. 40 L. 16/12/1999 n. 479 (*Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*), in *LP*, 2000, 500.

pubblico ministero²¹ e che costituiva una fin troppo semplice occasione per «pesca[re] a piene mani nel [relativo] fascicolo»²², così da rappresentare fatti e circostanze di cui il giudice dibattimentale avrebbe dovuto rimanere all’oscuro, in palese contrasto con i principi della separazione delle fasi e del contraddittorio²³.

A dir la verità, il dato codicistico consente di ridimensionare (perlomeno “su carta”) un simile rischio²⁴: in tal senso, vanno richiamati, da un lato, l’uso dell’avverbio «esclusivamente» che risulta *ex se* in grado di “ridurre all’osso” l’oggetto dell’illustrazione a cui devono provvedere le parti²⁵; dall’altro, l’art. 493 co. 4 Cpp in forza del quale il presidente ha il potere di impedire «ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari»²⁶.

In definitiva, pure la modifica dell’art 493 Cpp sembra meritevole di essere accolta positivamente²⁷, soprattutto se letta in funzione della riscrittura dell’art. 477 Cpp:

²¹ Già nei primi commenti al codice del 1988 si denunciava come l’aver garantito al solo pubblico ministero la possibilità di esporre, seppure «concisamente» (questa l’espressione utilizzata dall’originario art. 493, co. 1 Cpp) i fatti comportasse, a fronte di un’esigenza di parità, uno squilibrio fra le parti; sul tema, si rinvia *ex multis* a G. Ambrosini, sub Art. 493, in *Commento Chiavario*, V, cit., 181.

²² F. Cordero, *op. cit.*, 936.

²³ R. Adorno, *Ammissione delle prove*, in *Trattato di procedura penale* diretto da G. Spangher, vol. IV, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, t. II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica* a cura di G. Spangher, Assago 2009, 143 rinvia, in quell’usanza, un’alterazione «dell’assetto normativo» fondato sulla cesura fra le fasi del procedimento e «preordinato a garantire l’imparzialità del giudice, il contraddittorio e l’oralità nella formazione della prova».

²⁴ In questo senso v. anche L. Ludovici, *Il “nuovo” giudizio di primo grado sospeso tra le ombre del passato e i chiaro-scuri del futuro*, in *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa* a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 595.

²⁵ Sul tema, si veda E.M. Mancuso, *op. cit.*, 818.

²⁶ Sono di tale avviso anche A. Chelo, *Saldi intenti di razionalizzazione e timidi tentativi di recupero delle garanzie nel giudizio “secondo Cartabia”*, in *DPP*, 2023, 1, 172 e P. Moscarini, sub Art. 493, in *Codice di procedura penale commentato*⁶ a cura di A. Giarda-G. Spangher, t. III, Milano 2022, 311. Al riguardo devono richiamarsi le riflessioni di P. Bronzo, *op. cit.*, 7 ss., a parere del quale è più probabile che la previsione determini una riorganizzazione dell’ufficio dell’accusa; l’Autore, infatti, nota come la prassi per cui le prime udienze, quelle di “smistamento”, vengono tutte gestite da un solo pubblico ministero (chiamato, quindi, ad occuparsi della generalità dei processi iscritti in una certa giornata, pur non essendo il titolare dei rispettivi fascicoli) sia destinata a scomparire: difficilmente il P.M. potrebbe riuscire nel compito di illustrare le richieste di prova se non conosce l’oggetto della “contesa”. La soluzione, pertanto, dovrebbe rinvenirsi nell’accorpamento in un’unica udienza dei soli procedimenti relativi ai fascicoli di cui è titolare lo specifico rappresentante dell’accusa.

²⁷ Analoga è l’opinione di L. Ludovici, *Il “nuovo” giudizio di primo grado sospeso tra le ombre del passato e i chiaro-scuri del futuro*, cit., 504. Di diverso avviso sono F.R. Dinacci, A. Pasta, *Il dibattito tra organizzazione ed euristica processuale. Parte I - Organizzazione*, cit., 20 secondo i quali, posto che «[n]on è stato previsto niente di più di quanto già non fosse implicitamente previsto», l’interpolazione sarebbe «irrilevante» e nelle «aule di giustizia non cambierà nulla».

l'illustrazione delle richieste probatorie, infatti, dovrebbe permettere all'organo giudicante non solo di operare un più ragionato filtro delle istanze delle parti²⁸ – fino alla riforma frustrato dalla prassi del «ricorso a formule stereotipate»²⁹ che rinviavano alle liste testimoniali³⁰ – ma soprattutto di predisporre con maggior contezza il cronoprogramma delle udienze³¹.

3. Il secondo tema attenzionato dal legislatore concerne – lo si è anticipato – il diritto alla prova. Nello specifico, le innovazioni apportate dall'art. 30 co. 1 lett. h d.lgs. 150/2022 all'art. 501 Cpp, a cui sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter, si pongono nella prospettiva di rafforzare il contraddittorio sulla prova tecnica³².

In forza dei nuovi precetti, il perito, autorizzato dal giudice ex art. 227 co. 5 Cpp a presentare una relazione scritta, è tenuto a depositarla in cancelleria almeno sette giorni prima della data di udienza fissata per il suo esame. Analogo dovere di *discovery* preventiva grava in capo alla parte che ha nominato un proprio consulente tecnico, tanto in caso di consulenza c.d. “endoperitale”, quanto nell'ipotesi di incarico “extraperitale”³³.

Come puntualizzato anche la *Commissione Lattanzi*³⁴, la riforma non sembra in grado di alterare la natura dichiarativa della prova tecnica – tra l'altro di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità³⁵ – che continuerà a scandirsi nelle forme dell'esposizione orale del parere e dell'(eventuale) esame incrociato³⁶.

²⁸ In tema, può richiamarsi R. Casiraghi, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, Milano 2011, 391 la quale metteva in luce come le informazioni ricavabili dalla lista testi ex art. 468 Cpp (*id est* «le circostanze su cui deve vertere l'esame») – unico baluardo conoscitivo nella disponibilità del giudice prima della riforma – si configurassero come «troppo asettic[he] per essere sufficient[i]» a permettere la valutazione di ammissibilità ai sensi dell'art. 190 Cpp. Similmente, C. De Robbio, *Il contraddittorio. Poteri e opportunità di difesa nel procedimento penale*, Milano 2018, 290, faceva notare come il giudice fosse spettatore del «dipandersi dell'istruttoria dibattimentale» senza, pur tuttavia, essere a conoscenza del fine a cui erano orientate le prove.

²⁹ Così, L. Ludovici, *La disciplina del giudizio nella riforma c.d. Cartabia*, in *DPP*, 2021, 12, 1584.

³⁰ V. E.M. Mancuso, *op. cit.*, 817.

³¹ Come riconosciuto da A. Cabiale, S. Quattrocchio, *op. cit.*, par. 3.2.

³² Cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 29.

³³ In merito, deve evidenziarsi come l'art. 233 Cpp non impieghi il termine “relazione” per accennare al parere scritto redatto dal consulente tecnico, ma preveda che lo stesso possa presentare «memorie ai sensi dell'art. 121»; a tal proposito, A. Marandola, sub Art. 233, in *Codice di procedura penale commentato*⁶ a cura di A. Giarda-G. Spangher, t. I, Milano 2022, 3166 definisce «improprio [il] riferimento alle memorie» contenuto nell'art. 233, co. 1. Ad ogni modo, è a queste memorie che guarda l'art. 501, co. 1-ter Cpp.

³⁴ Si veda *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 29.

³⁵ Cfr. Cass., S.U., 28.01.2019, n. 14416, Pavan, in *CED Cass.* n. 275112.

³⁶ Si ricorda, infatti, come nell'ambito della perizia l'esame dell'esperto costituisca un'appendice ipotetica e

Il carattere inedito risiede, piuttosto, nel fatto che la relazione non costituirà più solo un valido strumento di supporto per le parti e il giudice per “riprendere le fila” degli epiloghi prospettati dall’esperto in vista, rispettivamente, della discussione e della decisione, ma fornirà loro un fondamentale sostegno anche per preparare i quesiti da formulare durante l’audizione. Lo studio del rendiconto, preliminarmente all’escussione dibattimentale degli *expert witnesses*, permetterà, difatti, al pubblico ministero e ai difensori di rivolgere, nell’ambito della *cross examination*, domande maggiormente pertinenti e consapevoli³⁷.

Certo, non appare così peregrina la possibilità che, a fronte di un elaborato piuttosto corposo e articolato, le parti si servano dell’esame del perito o del consulente anzitutto per ottenere chiarimenti in merito³⁸. Una siffatta, differente configurazione della dialettica istruttoria non sembra, però, porsi in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento³⁹: in ogni caso, l’*evidence*, che risulta dalla sommatoria dell’esposizione e dell’escussione, si forma nel contraddittorio e secondo i consueti canoni di oralità.

Proseguendo nell’analisi, è da rimarcare come, sin dalle prime letture, la dottrina si sia divisa fra coloro i quali sostengono la natura «chiaramente ordinatori[a]»⁴⁰ del termine di sette giorni sancito dalla norma, la cui violazione non determinerebbe

accessoria rispetto all’illustrazione orale dei risultati delle operazioni, con cui si conclude l’incarico. Sul tema, si rimanda, *ex multis*, a R. Adorno, *Perizia (diritto processuale penale)*, in *ED, Annali III*, 2010, 915 e P. Rivello, *Perizia e consulenza tecnica*, in *Prova scientifica e processo penale*² a cura di G. Canzio, L. Lupària Donati, Milano 2022, 297.

³⁷ Al riguardo, G. Ranaldi, *op. cit.*, 220 fa notare, però, come la *discovery* anticipata potrebbe indurre il giudice a esercitare in maniera più pregnante i suoi poteri di conduzione e integrazione dell’istruttoria, allontanandosi così dall’imparzialità che ne dovrebbe sempre caratterizzare la funzione. Da questo angolo prospettico, interessante era la proposta – rimasta inattesa – di precludere la conoscenza dell’elaborato all’organo giudicante, avanzata da M. Montagna, *La razionalizzazione del dibattito e il preteso recupero dell’immediatezza*, in *Proc. pen. e gius.*, 2022, 1, 137. *Contra* v. A. Natale, *Il giudice di cognizione di fronte alla c.d. “riforma Cartabia”*, in *Quest. Gius.*, 2021, 4, 151 secondo il quale sarebbe «inimmaginabile che l’organo che deve presiedere un dibattito [...] debba assistere all’esame di periti e consulenti tecnici senza aver avuto la preliminare possibilità di giungere adeguatamente informato alle prospettazioni (anche scientifiche) delle parti».

³⁸ Possibilità già messa in luce da P. Rivello, *La prova scientifica*, Milano 2014, 222.

³⁹ Di diverso avviso sembrerebbe G. Ranaldi, *op. cit.*, 221 secondo cui un simile modo di procedere «segnalerebbe [...] il passaggio dal metodo del contraddittorio per la prova a quello del contraddittorio sulla prova».

⁴⁰ Così, A. Cabiale, S. Quattrocchio, *op. cit.*, par. 3.3.

dunque alcuna conseguenza⁴¹, e chi, invece, ritiene che un difetto nel deposito comporterebbe una nullità di carattere intermedio ai sensi dell’art. 178 Cpp⁴².

Sul primo versante, l’accento viene posto sul dato normativo che non prevede espressamente alcuna conseguenza negativa in ambito probatorio là dove l’esperto non rispetti la prescrizione⁴³. Del resto, che tale sia l’intenzione del legislatore lo si ricava, invero senza troppi sforzi interpretativi, dalla *Relazione illustrativa*: «[s]i è scelto» – ivi si afferma – «di non introdurre alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica, ritenendo che lo stesso non possa pregiudicare la validità dell’esame orale del perito o del consulente tecnico»⁴⁴.

L’opposta linea esegetica muove, invece, dalla *ratio* dell’istituto. In particolare, fermo che la disposizione è volta ad assicurare i mezzi per un contraddittorio “consapevole”, si intravede nella «violazione dell’obbligo di deposito anticipato un ostacolo alle prerogative delle parti»⁴⁵; di conseguenza, l’infrazione darebbe luogo a una nullità a regime intermedio *ex art.* 178 Cpp per violazione delle disposizioni in punto di assistenza dell’imputato (lett. c) o di partecipazione del pubblico ministero (lett. b)⁴⁶.

⁴¹ E.M. Mancuso, *op. cit.*, 819 rinviene nella disposizione novellata «[u]n precetto privo di sanzione [...] ma dal significato evocativo forte».

⁴² È di tale avviso R. Aprati, *op. cit.*, 1206 secondo cui l’inadempienza o il ritardo del deposito potrebbero determinare una nullità generale a regime intermedio per violazione delle norme relative all’assistenza dell’imputato o alla partecipazione del pubblico ministero, «a condizione però che le relazioni non fossero già conosciute, perché inserite nel fascicolo delle parti». Similmente, v. L. Ludovici, *Il “nuovo” giudizio di primo grado sospeso tra le ombre del passato e i chiaro-scuri del futuro*, cit., 507, per il quale «l’inosservanza del [...] termine» potrebbe essere considerata «fonte di nullità a regime intermedio destinata a riverberarsi sul successivo esame dibattimentale». In senso critico rispetto a quest’ultima impostazione v. E. Fragasso Jr, *La c.d. riforma Cartabia: il nadir del “giusto processo”?*, in *www.discrimen.it*, 25.9.2023, 18 che mette in luce come tale nullità dovrebbe, in ragione del suo carattere intermedio, essere eccepita «prima dell’esame o immediatamente dopo», con la conseguenza che «l’invalidità dell’esame incrociato» si trasmetterebbe anche «al controesame compiuto dal soggetto che non è responsabile di quella disobbedienza e che si è avvalso proprio della facoltà al cui esercizio il (precedente) atto omesso è preordinato». «In tal modo», conclude l’Autore, «risulterebbe realizzata, infatti, una sanatoria della nullità ipotizzata».

⁴³ S. Corbetta, sub *Art. 501*, in *Codice di procedura penale commentato*⁶ a cura di A. Giarda-G. Spangher, t. III, cit., 420.

⁴⁴ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 310.

⁴⁵ Testualmente, F.R. Dinacci, A. Pasta, *Il dibattito tra organizzazione ed euristica processuale. Parte I - Organizzazione*, 27, i quali aggiungono che l’omesso o tardivo deposito non avrebbe effetti di alcuna sorta perché nessuna sanzione è prevista esplicitamente dall’articolato codicistico non sarebbe dirimente: difatti, «la categoria delle nullità generali è stata prevista proprio per questo».

⁴⁶ In questo senso, L. Ludovici, *Il “nuovo” giudizio di primo grado sospeso tra le ombre del passato e i chiaro-scuri del futuro*, cit., 507.

Ebbene, se da una parte, appare chiara la volontà di punire il ritardo o l’omissione della *discovery*, dall’altra non può sottacersi come la mancanza di misure sanzionatorie rischi di pregiudicare l’essenza della previsione e, prima ancora, il principio scolpito dall’art. 111 co. 4 Cost.

Se così è, allora, sarebbe stato quantomeno opportuno sancire il diritto delle parti di richiedere e, soprattutto, di ottenere un rinvio dell’esame dell’esperto onde poter procedere alla lettura dell’elaborato tecnico e prepararsi al confronto orale⁴⁷. Parallelamente, il legislatore avrebbe potuto metter mano all’art. 231 co. 1 Cpp, introducendo quali motivi di sostituzione del perito anche le ipotesi di inottemperanza al dovere di deposito⁴⁸.

Da ultimo, v’è da sottolineare come il d.lgs. 150/2022 sia altresì intervenuto sul comma 2 dell’art. 501, sancendo la possibilità per gli esperti di prendere visione, nel corso del proprio esame, oltre che di documenti, note scritte e pubblicazioni, anche degli elaborati depositati in precedenza, che potranno, pertanto, essere acquisiti d’ufficio ai fini di prova. Questa fase «acquisitiva» del deposito, che segue quella «meramente informativa»⁴⁹, deve tuttavia essere raccordata con l’invariata disciplinata dettata dall’art. 511 Cpp: perciò, alla relazione potrà essere data lettura – nel senso istruttorio del termine – solo ed esclusivamente una volta esaurito l’esame dell’ausiliare tecnico del giudice o di parte⁵⁰.

Nel suo complesso, il giudizio su questa parte della novella non può che essere positivo; d’altronde, il consolidamento di un confronto informato sulla prova tecnico-scientifica potrà giovare tanto alla gnoseologia processuale, permettendo alle parti – principali destinatarie della *discovery* – di affrontare l’esame e il controesame del perito e dei consulenti tecnici con una rinnovata consapevolezza⁵¹, quanto all’organizzazione dibattimentale, dal momento che dovrebbe diminuire il pericolo di rinvii di udienza provocati da «un’escussione “al buio”»⁵².

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ ... a meno che non si voglia ricondurre dette ipotesi al caso in cui il perito abbia svolto «negligentemente l’incarico affidatogli», situazione – questa – che, ai sensi dell’art. 231 Cpp, determinerebbe comunque la sostituzione dell’esperto.

⁴⁹ Espressioni utilizzate nella *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 310.

⁵⁰ È di questa opinione anche M. Chiavario, *Diritto processuale penale*¹⁰, Cap. XIX (aggiornamento di P. Bronzo), Torino 2023, 606.

⁵¹ In merito, v. altresì E.M. Mancuso, *op. cit.*, 819.

⁵² Testualmente, A. Cabiale, S. Quattrocchio, *op. cit.*, par. 3.3.

4. È persino ovvio rilevare come l'intervento più discusso nell'ambito della riforma sia quello concernente il tema della rinnovazione dell'istruttoria a seguito di una variazione del giudice⁵³, un «fronte» su cui dottrina, avvocatura e giurisprudenza «stanno da tempo incrociando le armi»⁵⁴.

Le “puntate precedenti” sono note. Il (più recente) *casus belli* è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2019; con un «gigantesco *obiter dictum*»⁵⁵ il Giudice delle leggi, dopo aver preso atto che la realtà giudiziaria ha reso il principio di immediatezza un «mero simulacro»⁵⁶, caldeggiava l'introduzione di ragionevoli eccezioni allo stesso, purché fossero garantiti validi meccanismi di compensazione. E, fra questi, indicava a titolo esemplificativo la videoregistrazione delle prove dichiarative.

Come risaputo, alla pronuncia dei giudici di Palazzo della Consulta ha fatto, poi, seguito la sentenza *Bajrami*⁵⁷, nella quale la Suprema Corte di cassazione ha sancito la possibilità per il giudice subentrante di non assecondare l'istanza di rinnovazione nel caso in cui l'avesse ritenuta (anche alla luce dell'istruttoria svolta dinanzi al “vecchio” giudicante) manifestamente superflua, nonché l'automatica lettura dei verbali di

⁵³ Al riguardo, F.R. Dinacci, A. Pasta, *Il dibattito tra organizzazione ed euristica processuale. Parte II - Euristica*, in *Arc. Pen. (web)*, 2023, 3, 20 osservano come, «finalmente, il legislatore [abbia] deciso di prevedere una disciplina per una questione che s'è rivelata refrattaria a ogni tentativo di regolamentazione».

⁵⁴ Così, R. Orlandi, *Immediatezza ed efficienza nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 3, 808.

⁵⁵ L'espressione è di P. Ferrua, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *Arc. Pen. (web)*, 2019, 3, 2. Per un commento alla sentenza si veda anche O. Mazza, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *Arc. Pen. (web)*, 2019, 2, 1 ss.; D. Negri, *La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti*, in *Arc. Pen. (web)*, 2019, 2, 1 ss.; E. Valentini, *Dalla Corte costituzionale un invito a ridimensionare il principio di immutabilità del giudice penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2019, 3, 1716 ss.

⁵⁶ Cfr. C. cost. 20.5.2019, n. 132, cit., par. 3.1.

⁵⁷ Cass., S.U., 30.5.2019, n. 41736, *Bajrami* in *Cass. Pen.*, 2020, 3, 1030 ss con note di G. Galluccio Mezio, *Sezioni unite e ideale accusatorio: una relazione in crisi* e di A. Caligaris, *Quando l'immediatezza soccombe all'efficienza: un discutibile (ma annunciato) sviluppo giurisprudenziale in tema di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice*. Sul tema, v. B. Galgani, *Istanze di deflazione, principio di immediatezza e... smaterializzazione del processo penale*, in *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia* a cura di G. De Francesco, A. Gargani, E. Marzaduri, D. Notaro, Torino 2019, 211 ss. In proposito si veda anche M. Bargis, *Il principio di immediatezza nel caso di mutata composizione del giudice: dai responsi di Corte costituzionale, Sezioni unite e Corti europee alle prospettive de iure condendo*, in *Sist. Pen.*, 2020, 4, 41 ss. e G. Pecchioli, *Le SS.UU. ed il principio di immutabilità del giudice: una “quadratura del cerchio”?*, in *DPP*, 2020, 9, 1219 ss. A. De Caro, *La Corte Costituzionale chiama, le Sezioni Unite rispondono: il triste declino del principio di immediatezza*, in *DPP*, 2020, 3, 293 ss. parla di un «disegno demolitore» dell'immediatezza messo in piedi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione.

quelle prove la cui riassunzione non era stata richiesta, ammessa oppure non più possibile⁵⁸.

È in questo (problematico) contesto che va inquadrata l'introduzione all'art. 495 del comma 4-ter. Fedelmente al criterio direttivo contenuto nella legge delega⁵⁹, la nuova previsione stabilisce che, se nel corso del dibattimento muta il giudice, la parte che vi ha interesse ha «diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate»⁶⁰. Ciò a meno che la precedente escussione non «sia stat[a] documentat[a] integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva»⁶¹; ad ogni modo, si precisa nell'ultima parte della disposizione, l'organo giudicante può comunque ordinare la riassunzione, là dove la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

Il riverbero dei suggerimenti dei giudici costituzionali è ben percepibile⁶², così come appare incontrovertibile e certamente pregevole la volontà dei *conditores* di prendere le distanze dagli approdi a cui è giunta la Corte di cassazione nella sentenza *Bajrami*. Detta intenzione, segnatamente, si traduce nel riconoscimento del diritto delle parti a ottenere la riassunzione della prova⁶³, diritto che trova un limite “solo” nel caso in cui la precedente escussione sia stata documentata mediante sistema di registrazione audiovisivo⁶⁴.

⁵⁸ In merito, B. Galgani, *Istanze di deflazione*, cit., 222 mette in luce come «l'iniziale omaggio» portato dalla Corte di cassazione «alle regole che il giudice subentrante dovrebbe in ogni caso osservare» ai sensi dell'art. 525 co. 2 Cpp «venga subito sconfessato dalla priorità accordata alle esigenze di economia processuale» a difesa delle quali vengono richiamati tanto «il principio di “conservazione degli atti giuridici”» quanto «un potere di istanza istruttoria in capo alle parti onerate di uno sforzo giustificativo *ad hoc* con cui sostenere la reiterazione di richieste a suo tempo già formulate».

⁵⁹ Cfr. art. 1 co. 11 lett. d l. 134/2021.

⁶⁰ In riguardo, R. Aprati, *op. cit.*, 1206 evidenzia come la facoltà in oggetto si configuri come «un diritto potestativo subordinato ad una condizione: l'interesse dell'istante». Sul punto, dunque, «occorrerà [...] capire se è un interesse astratto (ovverosia una legittimazione), o, come sembrerebbe dall'assenza di indicazioni sul punto, un interesse concreto, che quindi dovrebbe avere ad oggetto la ragione per cui è “utile” la ripetizione». Nella seconda ipotesi, «l'istanza allora andrebbe comunque motivata dalla parte e, in assenza di concreta utilità, andrebbe respinta dal giudice». Sul tema si veda anche L. Ludovici, *Il “nuovo” giudizio di primo grado sospeso tra le ombre del passato e i chiaro-scuri del futuro*, cit., 507.

⁶¹ In proposito, E.M. Mancuso, *op. cit.*, 822 rileva che «la costruzione in forma d'eccezione alla regola poc'anzi analizzata non deve ingannare: la previsione esprime il criterio normativo destinato a prevalere, in funzione di una lettura sistematica della novella».

⁶² Lo rimarcano A. Cabiale, S. Quattrococo, *op. cit.*, par. 3.4 e M. Gialuz, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 62.

⁶³ In questo senso, P. Bronzo, *op. cit.*, 12.

⁶⁴ Viene così fedelmente tradotto il criterio direttivo posto dall'art. 1 co. 1 lett. d l. 134/2021. In merito, si veda B.

Tale specificazione in verità non è di poco momento: il legislatore, infatti, ha eletto a strumento abituale di verbalizzazione proprio la videoregistrazione⁶⁵. Il riferimento corre al nuovo comma 2-*bis* dell’art. 510⁶⁶, a mente del quale, salva l’impossibilità dovuta alla «contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico», «l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto» devono essere «documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva»⁶⁷.

Ora, è indubbio che, fuori dall’ipotesi di mutamento del giudicante, il filmato appare in grado di valorizzare il principio dell’immediatezza, «nella misura in cui consentirebbe al giudice (lo stesso giudice...) di motivare, ad esempio, sull’attendibilità di un teste potendo contare su una verbalizzazione più affidabile e puntuale»⁶⁸.

Pur tuttavia, da un diverso angolo prospettico, viene ad avvalorarsi l’idea secondo cui – una volta che i tribunali si saranno dotati dell’opportuna strumentazione – la rinnovazione della prova dichiarativa rappresenterà, in caso di avvicendamento dell’organo decisore, l’eccezione e la visione della videoregistrazione la regola⁶⁹.

Tanto premesso, a fronte del “diritto vivente”⁷⁰ che aveva imposto *tout court* l’afasica lettura del verbale, v’è da chiedersi se la soluzione dapprima prospettata dalla l.

Galgani, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale “virtuoso”*, Milano 2022, 354 s. secondo cui «è di agevole disvelamento la “curvatura” teleologica che ha in parte plasmato le scelte del delegante, il quale [ha inteso] onorare così il compito “affidatogli” dai giudici di Palazzo della Consulta con la sentenza 132, ove si parlava di rimedi compensativi per consentire al mutato giudice dibattimentale di respingere le richieste intese alla rinnovazione probatoria».

⁶⁵ In proposito, si veda il parere del *Garante per la protezione dei dati personali* sullo schema di decreto legislativo di correzione e integrazione del d.lgs. 150/2022 (cfr. nota successiva), in cui l’Autorità, tenuto conto dell’impatto che la videoregistrazione potrebbe avere sul trattamento dei dati personali di chi è coinvolto nel processo, auspicava l’introduzione di un «regime speciale di pubblicità degli atti così documentati, tale dal bilanciare le esigenze di pubblicità [...], il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati»; cfr. *Provvedimento del 21 dicembre 2023, n. 603*, in www.garanteprivacy.it.

⁶⁶ Sul punto, vale la pena sottolineare come il comma 3-*bis* dell’art. 510 – anch’esso introdotto nell’ambito della riforma – sancisse che la trascrizione della riproduzione audiovisiva potesse essere disposta solo in presenza di un’esplicita richiesta delle parti. La previsione *de qua* è stata abrogata dal d.lgs. 19.3.2024 n. 31 «recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150», «al fine di consentire la riespansione della disciplina generale di cui all’articolo 139 c.p.p., rispetto alla quale non si ravvisano ragioni di deroga»; cfr. la *Relazione illustrativa* allo schema di decreto legislativo, consultabile in www.sistemapenale.it. Per un primo commento allo schema in parola si rinvia a M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, *ivi*, 29.1.2024.

⁶⁷ Vale la pena anticipare che la disposizione *de qua* è entrata in vigore, in forza dell’art. 94 d.lgs. 150/2022 come riformato dalla l. 199/2022, a far data dal 30 giugno 2023; cfr. *infra*.

⁶⁸ B. Galgani, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica*, cit., 355 s.

⁶⁹ In questo senso, E.M. Mancuso, *op. cit.*, 822 s.

⁷⁰ Per rievocare un’espressione utilizzata dalla Corte costituzionale; Cfr. C. cost. 20.5.2019 n. 132, cit., par. 3.

134/2021 e poi plasmata dal d.lgs. 150/2022 possa essere considerata un accettabile compromesso.

Sicuramente la videoregistrazione non è – né può essere considerata – un succedaneo del principio di immediatezza⁷¹. Questo si traduce nel rapporto non filtrato fra il giudice e la fonte di prova, ossia nella contestuale interazione fra chi è chiamato a decidere e coloro che forniscono le informazioni necessarie al suo convincimento⁷². Se è pur vero che la videoripresa può in qualche modo riproporre la prosodia e la prossemica dell’esame testimoniale⁷³, si tratta in ogni caso di un apprezzamento asincrono che sconta i difetti di una percezione non vivida⁷⁴.

Al contempo, però, non può mettersi in discussione che la novella costituisca un decisivo e apprezzabile passo in avanti rispetto al quadro che si era venuto a creare a seguito della sentenza *Bajrami*⁷⁵: la visione dei filmati può senz’altro ritenersi «più prossim[a]»⁷⁶ all’immediatezza di quanto non potrà mai essere la semplice carta. Il “film” presenta, infatti, un’attitudine comunicativa e una completezza che le fonotrascrizioni non sono in grado di garantire⁷⁷: basti pensare, a titolo esemplificativo, alla possibilità di captare flessioni vocali o “pause” riflessive oppure,

⁷¹ Così C. Bonzano, *La videoregistrazione delle prove dichiarative e le insidie di una (contro)riforma: giudici stabilmente precari ed immediatezza virtuale*, in *DPP*, 2023, 9, 1204; F.R. Dinacci, *L’immutabilità del giudice quale valore euristico da preservare attraverso ortodossie interpretative in dirittodidifesa.eu*, 6.7.2022, 1 ss.; L. Marafioti, *Immutabilità del giudice, oralità e immediatezza: contro le prerogative di mobilità dei giudici*, in *dirittodidifesa.eu*, 6.7.2022, 1 ss.; O. Mazza, *Dall’immediatezza al “dar per visto”: l’involuzione di un cardine del giusto processo*, in *dirittodidifesa.eu*, 8.7.2022, 1 ss.

⁷² Per una preziosa declinazione del principio si veda R. Orlandi, *op. cit.*, spec. 813 ss. e G. Ubertis, *Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale*, in *Dig. pen.*, vol. III, Torino 1989, 462 ss.

⁷³ Come rilevato da P. Bronzo, *op. cit.*, 16.

⁷⁴ Si veda, sul punto, E.M. Mancuso, *op. cit.*, 825 secondo il quale «le forme tecnologiche di accesso alle informazioni [...] non sono [...] interagibili». In proposito, possono richiamarsi altresì le pertinenti osservazioni avanzate da F. Morelli, *Principio di immediatezza e diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, 2, 480 ss. secondo il quale la percezione dei «tratti prosodici» è soprattutto funzionale alla conduzione dell’esame a opera delle parti, poiché suggerisce «su quali domande insistere e quando invece soprassedere», di modo da «giocare al gatto col topo», cioè «condurre il teste attraverso un percorso pensato, fatto di passaggi gradualmente approfondimenti insistiti, scatti in avanti, dettagli, ritorni, trappole, induzioni a contraddirsi». «Tutte [...] finezze dell’arte della *cross examination*» – sottolinea l’Autore – che «sono, piaccia o meno, il modo migliore per ottenere una dichiarazione genuina, affidabile al netto degli smottamenti provati dallo *stress-test* sul dichiarante».

⁷⁵ Similmente, v. A. Ciavola, *Le insidie del nuovo regime di documentazione della prova dichiarativa*, in *Proc. pen. e gius.*, 2023, Fasc. straord. - La disciplina transitoria della c.d. riforma Cartabia, 70.

⁷⁶ M. Daniele, *Le “ragionevoli deroghe” all’oralità in caso di mutamento del collegio giudicante: l’arduo compito assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore*, in *Giur. cost.*, 2019, 3, 1558.

⁷⁷ Come ricordato da B. Galgani, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica*, cit., 356. Di analogo avviso sono L. Marafioti, *op. cit.*, 6 e R. Orlandi, *op. cit.*, 815 il quale, però, rimarca «uno iato incolmabile con la dichiarazione testimoniale formata nel rispetto anche del principio di immediatezza».

ancora, a quella di ripercorrere fedelmente i passaggi della *cross examination* onde poter ricordare il contesto in cui sono state fornite determinate risposte e dare loro il giusto valore nelle dinamiche valutative e decisorie.

Vi sono altri (preoccupanti) aspetti che meritano di essere considerati.

Il primo concerne l'inciso finale dell'art. 495, co. 4-ter Cpp, a mente del quale, nel caso in cui il precedente esame sia stato videoregistrato, il giudice può comunque disporre la rinnovazione della prova dichiarativa, là dove «la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze». Invero, sullo sfondo si staglia il dubbio che la preliminare visione del filmato induca di *default* il giudice a considerare esauriente il *plafond* probatorio nella sua disponibilità e, quindi, a ritenere superflua una nuova audizione del testimone⁷⁸.

I profili più critici derivano, però, dal fatto che il legislatore delegato non abbia dettato una precisa regolamentazione del tempo e del luogo in cui l'autorità giudiziaria subentrante deve prendere cognizione della prova videoregistrata. Il pericolo “dietro l'angolo” è, innanzitutto, che il giudice si convinca «dell'accaduto in un contesto del tutto extraprocedimentale e solitario», guardando «la documentazione audio-video comodamente sdraiato sul divano di casa, più o meno con lo stesso livello di attenzione e di “partecipazione” che può dedicarsi alla visione serale di una serie tv su una qualsiasi piattaforma digitale»⁷⁹. A destare, poi, ancor più allarme è il rischio – non così remoto – che venga ad affermarsi, sulla scorta dell'art. 511 co. 5 Cpp, una prassi di «dar per visto»⁸⁰.

Sul punto non pare esserci spazio per alternative: se l'intento è preservare (quanto rimane del) l'immediatezza e il contraddittorio, il giudice dovrà prendere contatto con la testimonianza video-documentata in aula e alla presenza delle parti⁸¹, alle quali dovrà inoltre essere garantita la possibilità di instaurare un contraddittorio *sulla* prova⁸² così, magari, da persuadere il giudice a disporre la rinnovazione dell'esame.

⁷⁸ Rischio già evidenziato da M. Daniele, *op. cit.*, 1558.

⁷⁹ B. Galgani, *Istanze di deflazione*, cit., 228 (nota n. 60).

⁸⁰ L'espressione è utilizzata da F.R. Dinacci, *op. cit.*, 9 e da O. Mazza, *Dall'immediatezza al “dar per visto”*, cit., 3.

⁸¹ In questa direzione va l'emendamento richiesto dall'UCPI, in virtù del quale andrebbe inserito nell'art. 495 co. 4-ter l'inciso «e che il giudice proceda alla visione integrale in udienza della riproduzione audiovisiva del precedente esame»; cfr. *Proposte UCPI di emendamenti al dlgs 150/2022*, cit., 15.

⁸² In tal senso v. A. Cabiale, S. Quattrococo, *op. cit.*, par. 3.4, secondo i quali la soluzione ideata dal legislatore delegato rappresenterebbe «un netto miglioramento» anche rispetto al quadro sussistente prima della sentenza *Bajrami*, dal momento che la riproduzione audiovisiva sarebbe in grado di assicurare al nuovo giudice «materiale probatorio non alterato dal decorso del tempo e dalle ricordate ineffettività pratiche spesso riscontrate durante

Un dato è comunque indiscutibile: la visione del filmato – come, a onor del vero, la stessa rinnovazione della prova – costituisce pur sempre una soluzione rimediale, di risposta cioè a un evento patologico qual è l'avvicendamento dell'organo giudicante.

La strada da percorrere dovrebbe essere, allora, in via prioritaria un'altra: quella, cioè, di provare a contenere il fenomeno sistemico della successione tra giudici nel corso del dibattito o, almeno, gli effetti distorsivi che ne conseguono⁸³. Non potendo in questa sede approfondire gli antidoti, per così dire, “ordinamentali”, come a titolo esemplificativo l'applicazione *ad processum*⁸⁴, ci si limita a sottolineare l'importanza che in prospettiva potrebbe rivestire la calendarizzazione delle udienze *ex art. 477 Cpp*: una preventiva e ragionata fissazione degli incarichi processuali da esaurirsi man mano potrebbe, infatti, permettere al magistrato di concludere il giudizio prima del suo trasferimento ad altra sede o funzione, salvaguardando, così, l'effettività del principio di immediatezza.

Ancora, deve spendersi qualche parola in merito al regime transitorio della nuova disciplina. Il d.l. 31.10.2022 n. 162 (che, *in limine*, aveva differito l'entrata in vigore della riforma al 30.12.2022⁸⁵), convertito con modificazioni dalla l. 30.12.2022 n. 199, ha infatti inserito all'interno del d.lgs. 150/2022 l'art. 93-bis, in forza del quale l'art. 495 co. 4-ter non trova applicazione «quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023»⁸⁶.

faticose rinnovazioni istruttorie».

⁸³ Come auspicato da G. Ranaldi, *op. cit.*, 226. Si tratta, peraltro, di una soluzione promossa dalla stessa *Commissione Lattanzi*, che aveva richiamato la necessità di agire «attraverso regole ordinamentali che riduc[essero] gli effetti più evidenti e prevedibili di un trasferimento di ufficio»; cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 30. Per un approfondimento, v. *ex multis* D. Cavallini, *Trasferimenti dei magistrati e funzionalità degli uffici giudiziari*, in dirittodidifesa.eu, 7.07.2022, 1 ss. Sul punto, si veda anche D. Negri, *La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti*, cit., 3 il quale aveva già rinvenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2019 una certa indifferenza alla tematica in questione. Secondo l'Autore, infatti, il Giudice delle leggi, nell'occasione, non ha mostrato alcun «impegno [...] a chiarire quali siano in concreto le “ragioni più varie” [...] all'origine della successione tra giudici durante il processo». Non solo: «i meccanismi di ordinamento giudiziario che regolano trasferimenti e promozioni dei magistrati», cause principali del mutamento del giudice in costanza di processo, «resta[va]no del tutto insondati, anzi, neppure menzionati dalla sentenza sull'evidente premessa della loro intangibilità».

⁸⁴ Richiamata da P. Bronzo, *op. cit.*, 18 e O. Mazza, *Dall'immediatezza al “dar per visto”*, cit., 5. Al riguardo, M. Daniele, *op. cit.*, 1554 non è totalmente persuaso dall'efficacia di una, seppur «auspicabile», riforma dell'ordinamento giudiziario finalizzata a garantire che i giudici trasferiti portino a termine i processi in corso: difatti – si sottolinea – tanto «per i carichi di lavoro», quanto «per le urgenze dell'ufficio di destinazione», il magistrato potrebbe trovarsi nell'impossibilità di «esaurire le pendenze dell'ufficio di provenienza».

⁸⁵ Per un commento, si rimanda a S. Quattrocchio, *Perché il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è una sconfitta per la giustizia penale*, in www.legislazionepenale.eu, 2.11.2022, 1 ss.

⁸⁶ Con riferimento a tutte le novità introdotte dal d.l. 162/2022, si veda A. Marandola, L. Eusebi, M. Pelissero,

La previsione è quantomai singolare. Innanzitutto, non è dato comprendere perché sia stata scelta tale data, slegata tanto dal principio *tempus regit actum*⁸⁷ quanto dall'entrata in vigore dell'obbligo di videoregistrazione di cui all'art. 510 co. 2 *bis* Cpp, fissata dall'art. 94 d.lgs. 150/2022⁸⁸ al 30 giugno 2023.

In secondo luogo, niente è specificato in merito al regime operante con riferimento alla richiesta di rinnovazione di prove assunte anteriormente al 1° gennaio 2023.

Orbene, se, come in precedenza ricordato, la volontà del legislatore delegato è di contrapporsi in maniera decisa all'orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza *Bajrami*, appare allora certamente più coerente con questa impostazione di fondo che in tale evenienza si applichi la disciplina precedente a quella stessa decisione⁸⁹. Ne deriva che, nel caso di esame svolto prima della data ricordata, alle parti deve essere assicurato il più ampio diritto di ottenere la rinnovazione istruttoria⁹⁰.

Per non dire che una soluzione di segno opposto sarebbe contraria all'art. 3 Cost.⁹¹. Non pare, invero, ragionevole che in presenza di condizioni omogenee (leggi: mutamento del giudice e assenza di videoregistrazione) un soggetto si veda riconosciuto o negato il diritto a risentire la fonte dichiarativa in ragione di un elemento discrezionale quale la data in cui è stato effettuato il primo esame, soprattutto là dove la scelta in merito a tale *dies a quo* non sia stata sufficientemente (o, meglio, niente affatto) motivata.

Senza contare, poi, come siffatta disparità di trattamento potrebbe realizzarsi anche all'interno della stessa vicenda giudiziale, con criticità ancor più profonde: non sembra, infatti, così peregrina l'ipotesi di un processo in cui, a fronte di una successione del giudice, a una parte sia accordata la riassunzione di una prova, perché

Entrata in vigore, regime transitorio e differimento della riforma, in DPP, 2023, 1, 7 ss.

⁸⁷ Per un'approfondita e diffusa analisi delle problematiche conseguenti al sopravvenire di modifiche normative in tema di prova si rinvia a B. Galgani, *Diritto probatorio e successione di leggi nel tempo*. *Tempus regit actum?*, Torino 2012.

⁸⁸ Anch'esso riformato dalla già citata l. 199/2022.

⁸⁹ Del resto, non si può fare a meno di ricordare che, innanzi al sopraggiungere di una modifica in punto di acquisizione probatoria, la «prima e principale ambizione» deve essere «quella di offrire al conflitto di normative in successione una risoluzione del tutto omogenea e consentanea all'ordine assiologico rinvenibile nel sistema processuale vigente»; così, B. Galgani, *Diritto probatorio e successione di leggi nel tempo*, cit., 196.

⁹⁰ Tale è anche l'opinione di A. Cabiale, S. Quattrococo, *op. cit.*, par. 3.4. Di diverso avviso è, invece, G. Spangher, *Bajrami forever*, in *Pen. dir. e proc.*, 2022, 3, 459 s.

⁹¹ In questo senso, A. Chelo, *op. cit.*, 175 e A. Ciavola, *op. cit.*, 83.

assunta dopo il 1° gennaio 2023, e a un'altra sia negata la stessa facoltà perché la dichiarazione è stata acquisita prima di tale data.

Sul tema deve registrarsi una recente ordinanza del tribunale di Tempio Pausania⁹² che, invece, ha rigettato un'istanza avanzata dai difensori degli imputati, di riacquisizione delle prove dichiarative a seguito del mutamento della composizione del giudice, in ragione del *tempus* della testimonianza.

Le motivazioni alla base del provvedimento destano più di una perplessità. Il Collegio muove dalla considerazione secondo la quale, all'epoca in cui erano stati ascoltati i dichiaranti, l'art. 510 co. 2-*bis* Cpp non era vigente e, quindi, «sarebbe illogico ed irragionevole [...] attribuire alla difesa un diritto alla rinnovazione dell'istruttoria in assenza di un corrispondente obbligo, da parte del tribunale, alla videoregistrazione»⁹³. Secondo il giudicante, sarebbe inconferente il richiamo operato dai difensori all'art. 93-*bis* d.lgs. 150/2022, posto che tale disposizione deve essere «intesa nel senso che il diritto» in parola possa certamente essere esercitato, «in tutti i casi, per le prove dichiarative assunte (non videoregistrate) successivamente al 1° luglio 2023»; al contrario, allorquando l'esame abbia avuto luogo prima di tale data, la facoltà in questione può essere riconosciuta soltanto se «il tribunale si sia dotato degli strumenti di videoregistrazione», ma non li abbia «attivati per l'assunzione della singola testimonianza»⁹⁴. Detto altrimenti, il diritto a sentire nuovamente il testimone può essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui la videoregistrazione avrebbe dovuto (o potuto) essere effettuata.

Senonché, le conclusioni del giudice sardo si pongono in contrasto con il dato normativo. Certo, l'art. 495 co. 4-*ter* Cpp identifica quale parametro decisivo per il riconoscimento del diritto alla riassunzione l'assenza di verbalizzazione in formato audio-video; ma, come visto, ciò significa che là dove l'esame sia videoregistrato la rinnovazione non sarà disposta dal giudice, salvo che non la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze. Non paiono, dunque, dover rilevare i motivi per i quali il filmato non sussiste: vuoi perché non ancora vigente l'art. 510, co. 2-*bis*, vuoi per «la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico», se

⁹² Trib. Tempio Pausania, ord. 10.7.2023, in www.sistemapenale.it, con scheda di A. Marandola, *Riforma Cartabia: mutamento del giudice e rinnovazione dell'istruzione probatoria, tutto cambia e nulla cambia?*, 31.7.2023.

⁹³ Trib. Tempio Pausania, ord. 10.7.2023, cit.

⁹⁴ *Ibidem*.

l'escussione del teste non è impressa in un video, «la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere» la ripetizione dell'esame.

Per non dire, poi, di come l'art. 93-bis d.lgs. 150/2022 – pur con tutti i difetti già messi in luce – sia nitido nel disporre che l'art. 495 co. 4-ter non trova attuazione per i soli casi in cui «le precedenti dichiarazioni» siano state raccolte «in data anteriore al 1° gennaio 2023».

In definitiva, l'esegesi avanzata dal Collegio tempiese sembra confermare quell'inclinazione giurisprudenziale a sottovalutare la portata dei principi del contraddittorio e dell'immediatezza⁹⁵.

Non resta, allora, che condividere l'auspicio, proveniente da autorevole dottrina, che la Corte di cassazione, la quale indubbiamente sarà investita della questione, riconosca come «la volontà della riforma sia quella di superare [la] tormentata stagione tesa alla neutralizzazione dei valori a cui è improntato l'intero regime dibattimentale del rito penale di stampo accusatorio»⁹⁶; e, di conseguenza, non dia ulteriore seguito a simili interpretazioni *contra legem*.

5. Esula dalle finalità efficientistiche proprie della riforma – lo si è anticipato – la modifica degli artt. 519 e 520 Cpp. Con l'intervento in parola, infatti, in attuazione dei criteri previsti dall'art. 1 co. 10 lett. e⁹⁷ e f⁹⁸ l. 134/2021, il legislatore ha (finalmente) recepito la sostanziosa giurisprudenza costituzionale⁹⁹ in punto di richiesta di riti alternativi a seguito di contestazioni suppletive.

Come noto, nel corso degli anni il Giudice delle leggi ha più volte dichiarato incostituzionali gli artt. 516 e 517 Cpp nella parte in cui non prevedevano la facoltà

⁹⁵ A questo riguardo, si veda B. Galgani, *Istanze di deflazione, principio di immediatezza e... smaterializzazione del processo penale*, cit., 220 la quale parla di simili indirizzi pretori «orientati alla (cieca) salvaguardia dell'efficienza a discapito delle garanzie».

⁹⁶ A. Marandola, *Riforma Cartabia: mutamento del giudice e rinnovazione dell'istruzione probatoria, tutto cambia e nulla cambia?*, cit., par. 4.

⁹⁷ Questa invitava il legislatore a «coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali».

⁹⁸ La disposizione recitava: «prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione».

⁹⁹ Da ultimo si veda, C. Cost. 14.6.2022, n. 146, in www.giurcost.org, che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 517 Cpp nella parte in cui non prevedeva la facoltà per l'imputato di richiedere al giudice, in seguito alla contestazione di una circostanza aggravante, la sospensione del procedimento con messa alla prova con riferimento ai reati oggetto della modificata imputazione.

dell'imputato di accedere a taluni procedimenti speciali a fronte, dapprima, delle sole contestazioni “tardive” o “patologiche”¹⁰⁰ – ossia legate a elementi di cui il pubblico ministero era già a conoscenza al momento dell'esercizio dell'azione penale – e, poi, anche di quelle cc.dd. “fisiologiche”¹⁰¹, connesse cioè a situazioni emerse nel corso del dibattimento.

Senza dilungarsi *ultra dimidium* su questioni conosciute, è sufficiente ricordare come, a parere della Corte, in caso di una modifica alla contestazione – fosse essa “patologica” oppure “fisiologica” – la posizione del prevenuto fosse deteriore, quanto alla possibilità di usufruire dei giudizi speciali e delle relative diminuzioni di pena, rispetto a quella di chi fosse stato chiamato a rispondere *ab origine* dello stesso capo di accusa. Di talché, si poneva la necessità di recuperare simile prerogativa in un secondo momento.

Da qui, con il chiaro intento di sistematizzare gli approdi dei giudici di Palazzo della Consulta¹⁰², la riscrittura dei primi due commi dell'art. 519.

Più in particolare, il nuovo comma 1 prevede che, a fronte di una variazione dell'imputazione nelle forme di cui agli artt. 516, 517 e 518, l'imputato ha diritto a un termine a difesa e all'ammissione di nuove prove¹⁰³, nonché ad accedere al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su richiesta delle parti e alla sospensione del procedimento con messa alla prova.

¹⁰⁰ Si intende richiamare: C. Cost. 22.6.1994, n. 265; C. Cost. 15.12.1995 n. 50; C. Cost. 14.12.2009, n. 530; C. Cost. 23.06.2014, n. 184, tutte in www.giurcost.org.

¹⁰¹ Il riferimento corre a C. Cost., 22.10.2012, n. 237; C. Cost., 1.12.2014, n. 273; C. Cost., 5.7.2007, n. 206; C. Cost., 21.3.2018, n. 141; C. Cost., 20.2.2019, n. 82; C. Cost. 16.2.2020 n. 14, rinvenibili in www.giurcost.org.

¹⁰² Cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 28, in cui si afferma che la delega è «finalizat[a] a legittimare il legislatore a razionalizzare la materia dei riti alternativi successivi alle nuove contestazioni, alla luce della cospicua giurisprudenza costituzionale maturata in questi anni».

¹⁰³ A tal riguardo, F.R. Dinacci, A. Pasta, *Il dibattito tra organizzazione ed euristica processuale. Parte I - Organizzazione*, cit., 8 ss., osservano come «la nuova norma», stando al dato letterale («il presidente informa l'imputato che può [...] richiedere l'ammissione di nuove prove»), non sembrerebbe riconoscere «il diritto alla prova al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato», ancorché la Corte costituzionale avesse in passato dichiarato illegittimo l'art. 519 co. 2 Cpp nella parte in cui escludeva che il rappresentante dell'accusa e le altre parti private potessero richiedere prove nuove (il riferimento è a C. Cost. 20.5.1992, n. 241, in www.giurcost.org e alla già citata C. Cost. 15.12.1995, n. 50). La disposizione pertanto, concludono gli Autori, se interpretata letteralmente non sarebbe «conforme a Costituzione». Posto che il legislatore delegato sembra aver perso un'occasione per definire in maniera chiara le facoltà degli altri soggetti interessati alla vicenda giudiziaria, può accedersi a quanto sostenuto da altra parte della dottrina, secondo la quale, «[n]onostante sia stato [per l'appunto] omesso l'adeguamento, nel riscrivere l'articolo, alle pronunce della Corte costituzionale, si deve ritenere che l'estensione operata sia ancora valida»; così, G. Illuminati, *Giudizio*, in *Compendio di procedura penale*¹¹ a cura di M. Bargis, Milano 2023, 772.

Il comma 2, dal canto suo, precisa che il termine a difesa – funzionale alla preparazione di una strategia processuale idonea a fronteggiare le modificazioni apportate dall'accusa¹⁰⁴ – non può essere inferiore a venti giorni e superiore a quaranta; stabilisce, inoltre, che il prevenuto deve, a pena di decadenza, proporre l'istanza di rito alternativo entro l'udienza successiva.

Similmente, l'art. 141 co. 4-*bis* disp. att. Cpp (emendato dall'art. 41 co. 1 lett. *q* d.lgs. 150/2022) contempla, nell'ipotesi di nuove contestazioni *ex artt.* 517 e 518 Cpp, la rimessione in termini per chiedere l'oblazione.

Sempre in forza dell'ultima novellazione, scompare dall'art. 519 co. 2 Cpp l'improvvido riferimento all'art. 507 Cpp che, nella vecchia formulazione, accompagnava la previsione della facoltà di domandare nuove prove e che era già caduto sotto la scure della Corte costituzionale¹⁰⁵.

Alla rimodulazione dell'art. 519 segue l'intervento sull'art. 520 Cpp, volto a uniformare la disciplina alle nuove norme sul processo in assenza. Così, in tutti i casi in cui l'imputato non sia presente in aula, fisicamente o tramite collegamento a distanza, il pubblico ministero, quando “ritocca” il capo di imputazione, è tenuto a chiedere al giudice che si dia atto della modifica nel verbale del dibattimento, verbale che dovrà essere notificato per estratto all'imputato.

Prima di congedare la tematica in esame, appare opportuno effettuare due ulteriori considerazioni.

In primis, come messo in evidenza da parte della dottrina, appare probabile che il potere del giudice – *ex artt.* 423 co. 1-*bis* e 554-*bis* co. 6 Cpp – di invitare, in sede di udienza preliminare o in occasione dell'inedita udienza predibattimentale, il pubblico ministero a operare le opportune modificazioni, se «il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati [...] in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti», ridurrà significativamente le ipotesi di contestazione “patologica”¹⁰⁶.

¹⁰⁴ L. Suraci, *Nuove contestazioni*, in *Trattato di procedura penale* diretto da G. Spangher, vol. IV, *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, t. II, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica* a cura di G. Spangher, cit., 472.

¹⁰⁵ Cfr. C. Cost. 20.5.1992, n. 241, cit.

¹⁰⁶ In questo senso, A. Cabiale, S. Quattrocchio, *op. cit.*, par. 3.5.

In secondo luogo, deve considerarsi come il legislatore, riconoscendo la facoltà dell'imputato di richiedere riti speciali anche nel caso di contestazione di un fatto nuovo ex art. 518 Cpp, sia andato oltre i richiamati *dicta* della Corte costituzionale.

Come noto, la disposizione *de qua* pone tre condizioni affinché il pubblico ministero possa correggere l'imputazione: il prevenuto deve prestare il proprio consenso, la modifica al “capo di accusa” non deve pregiudicare la speditezza del processo e, infine, il giudice deve autorizzare la contestazione. In assenza di uno di questi requisiti, l'autorità requirente è tenuta a procedere «nelle forme ordinarie». E proprio in ragione della necessità del *placet* dell'interessato, il Giudice delle leggi aveva escluso che lo stesso potesse chiedere l'ammissione a riti alternativi; egli avrebbe potuto semplicemente non acconsentire alla contestazione, per poi avanzare la relativa istanza nell'ambito del processo che sarebbe stato avviato in seguito¹⁰⁷.

Tale possibilità, come visto, è invece contemplata *expressis verbis* dal nuovo art. 519 Cpp. Si tratta di una previsione «non [così] indispensabile»¹⁰⁸, la cui finalità è però chiara: evitare l'instaurazione di un altro procedimento con sovraccarico della già farraginoso macchina giudiziale.

Premesso che lo scopo è assolutamente condivisibile, rimane da chiarire il rapporto consequenziale che deve instaurarsi fra l'adesione dell'imputato, l'autorizzazione del giudice e, ancora, l'esercizio della facoltà in parola.

Ora, l'art. 519, nel richiamare il comma 2 dell'art. 518, sembra presupporre il compimento degli *step* ivi prescritti; perciò, pare agevole concludere che l'istanza di rito alternativo possa essere avanzata soltanto dopo che l'imputato abbia dato il benestare e che il giudice abbia approvato la nuova contestazione.

Senonché, si pone un altro e conseguente interrogativo. C'è, infatti, da domandarsi se il prevenuto possa subordinare il proprio consenso all'accoglimento della richiesta del procedimento speciale (si pensi all'applicazione della pena o alla sospensione del procedimento con messa alla prova) oppure se l'accettazione del riformulato capo di accusa debba essere fatta “a scatola chiusa”.

Orbene, pare incontestabile che per assicurare la piena tutela del diritto di difesa, nella specie del diritto convenzionalmente garantito a poter disporre di tutte le

¹⁰⁷ Cfr. C. Cost. 19.5.1997, n. 146, in *www.giurcost.org*. Per un riferimento dottrinale v., *ex multis*, G. Illuminati, *op. cit.*, 773 e M. Santoro, *Nuove contestazioni e accesso ai riti alternativi: verso un percorso assiologicamente definito*, in *Cass. Pen.*, 2021, 9, 3052.

¹⁰⁸ In questo senso, G. Illuminati, *op. cit.*, 773.

informazioni e «facilitazioni»¹⁰⁹ necessarie per preparare al meglio le strategie processuali, non si possa prescindere dal riconoscere all'imputato la facoltà di condizionare il proprio *placet* nelle forme testé proposte. Detto altrimenti, sarebbe lesivo delle prerogative difensive, oltreché irragionevole, costringere il prevenuto a valutare l'opportunità di agire secondo la via prevista dagli artt. 518, co. 2, e 519 Cpp pur non avendo certezze in merito all'ammissione del procedimento speciale.

D'altronde, deve prendersi altresì atto che, accettando la nuova contestazione, il soggetto rinuncia a determinate garanzie connaturate alla sua qualifica e, ancor prima, a quella di indagato; ragione per la quale lo stesso dovrebbe avere la concreta possibilità di recuperare (quantomeno una parte di) dette garanzie mediante il sicuro accoglimento del rito alternativo.

Senza considerare, infine, che un'impostazione di segno opposto contribuirebbe a rendere la novella sostanzialmente inutile sul punto; è, infatti, del tutto verosimile che in una situazione di dubbio come quella rappresentata, l'imputato sia portato a scegliere le cadenze ordinarie, onde poter usufruire di tutte le facoltà sancite dal codice di rito, piuttosto che ad acconsentire al “cambio in corsa” dei fatti contestati.

6. Come premesso in apertura, le ulteriori modifiche recate alle regole che governano la fase dibattimentale riflettono la volontà di armonizzare il giudizio con alcune delle ulteriori innovazioni apportate dalla riforma: segnatamente, la digitalizzazione del processo penale, il procedimento in assenza e, infine, la c.d. *remote justice*¹¹⁰.

In via di estrema sintesi, quanto al processo penale telematico, il d.lgs 150/2022 – nel reagire «ad un'afasia legislativa lunga quasi un decennio»¹¹¹ – ha introdotto un nuovo

¹⁰⁹ Tale ultima clausola, come noto contenuta nell'art. 6 par. 3 lett. b C.e.d.u., è «tra le più elastiche di quelle dedicate dalla Convenzione processuale» e, dunque, presenta una «particolare attitudine a coprire una serie imprevedibile di situazioni» (M. Chiavario, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano 1969, 310), nell'ambito delle quali può sicuramente ricondursi quella esaminata.

¹¹⁰ A queste novità va aggiunta l'introduzione dell'art. 545-bis Cpp il quale contempla una particolare fase di *sentencing*, in coda alla deliberazione, per consentire l'applicazione di pene sostitutive. Per un approfondimento sulla disposizione si rinvia a G. De Vero, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d'insieme*, in www.lalegislazionepenale.eu, 20.2.2023, 9 s. e a D. Guidi, *La riforma delle “pene” sostitutive*, *ivi*, 25.2.2023, 18 ss. Sul punto, deve ricordarsi che il comma 1 della disposizione in oggetto è stato recentemente interpolato dal d.lgs. 31/2024.

¹¹¹ Così, B. Galgani, *Il processo penale telematico*, in *DPP*, 2023, 1, 114. Per una disamina delle novità in tema di digitalizzazione del processo penale si rimanda a Ead., ... along came *il processo penale telematico. Le disposizioni*

comma 1-*bis* all’art. 483, in forza del quale il verbale di udienza, da redigersi in forma di documento informatico¹¹², deve essere «sottoscritto dal pubblico ufficiale [...] e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata»¹¹³. V’è da dire, però, che l’art. 87 co. 5 d.lgs. 150/2022, onde permettere un fisiologico adattamento al *novum* digitale¹¹⁴, ha posticipato la vigenza della norma al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 della medesima disposizione oppure «al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».

Per quanto concerne, invece, l’assenza, il “manipolato” art. 484 co. 2-*bis* Cpp sancisce che le previsioni di cui agli artt. 420-*bis* e ss. trovano piena cittadinanza anche in dibattito solo nel caso in cui non abbia avuto luogo l’udienza preliminare. Là dove, al contrario, l’udienza filtro abbia avuto svolgimento, si applicano esclusivamente l’art. 420 co. 2-*ter* primo periodo, in forza del quale è considerato presente il prevenuto che si sia allontanato dall’aula o che una volta comparso non si

generali sugli atti, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, cit., 395 ss.

¹¹² In proposito, l’art. 110, co. 1 Cpp – anch’esso ritoccato dalla riforma – dispone che «quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza». Il secondo comma aggiunge che gli atti redatti in forma di documento informatico devono conformarsi alla normativa, finanche regolamentare, «concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». Sul punto, si veda B. Galgani, ... along came *il processo penale telematico*, cit., 408 s., la quale precisa come «alla disciplina tecnica [...] non [dovrebbe] essere assegnata altra (seppur essenziale) *mission* che quella di inverare, attraverso la cernita e la selezione delle metodiche e degli applicativi allo scopo più funzionali, la tutela delle scelte assiologiche e degli obiettivi già debitamente evidenziati nelle disposizioni delle quali qui si va trattando».

¹¹³ Questa previsione si lega all’art. 111 co. 2-*bis* Cpp, secondo cui «l’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». In merito, B. Galgani, *Il processo penale telematico*, cit., 117 ammonisce: «non si può ignorare come l’aver espressamente optato per le due *species* di firma [...] contribuisca ad affievolire la coerenza del sistema smentendo l’evocato principio di neutralità, dal momento che entrambe si incentrano su una tecnologia specifica, quella, per l’appunto, del certificato qualificato».

¹¹⁴ In riguardo, B. Galgani, *Il processo penale telematico*, cit., 114 rinvia nella scelta del legislatore di rinviare l’entrata in vigore della nuova regolamentazione in punto di processo penale telematico un «sano “principio di realtà e di realismo”». L’Autrice ricorda, inoltre, come il differimento dell’intera riforma ad opera del d.l. 162/2022, convertito con modifiche nella l. 199/2022, abbia costituito per la materia in oggetto l’occasione per presentare «delle preziose miglioni a fronte di alcuni dubbi ermeneutici ingenerati da qualche silenzio di troppo». Il riferimento corre agli artt. 5-*quater* e 5-*quinqies* del provvedimento da ultimo richiamato che hanno introdotto nella trama del d.lgs. 150/2022, rispettivamente, alcuni commi all’art. 87 e l’art. 87-*bis*.

presenti alle successive udienze, e l’art. 420-ter, dedicato all’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore¹¹⁵.

Sulla stessa scia si colloca la riscrittura dell’art. 489, recante i «rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare». Il novellato primo comma dispone che il giudice, anche di ufficio, debba dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituire gli atti al g.u.p., se vi sia la prova che, in sede di udienza preliminare, l’imputato sia stato dichiarato assente in carenza dei presupposti stabiliti dall’art. 420-bis Cpp. Il secondo comma specifica, poi, che la predetta invalidità è sanata se non eccepita dal prevenuto comparso o che abbia rinunciato a comparire; resta, ad ogni modo, salva la possibilità per lo stesso di essere restituito nel termine onde avanzare istanze di riti alternativi oppure esercitare le altre facoltà da cui sia decaduto. Ancora, viene precisato che la nullità non può essere fatta valere nel caso in cui risulti che il soggetto fosse stato nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare¹¹⁶.

È stato, infine, aggiunto il comma 2-bis, volto a regolare la *restitutio in integrum* del prevenuto, che viene condizionata alla prova – gravante in capo allo stesso imputato – dell’impossibilità di comparire o di intervenire oppure della mancata conoscenza della pendenza del processo¹¹⁷.

Ultima ma non per importanza la *remote justice*: il nuovo art. 496 Cpp prevede che, salva diversa regolamentazione, il giudice possa disporre con il *placet* delle parti l’esame a distanza di testimoni, periti, consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell’art. 210 Cpp e delle parti private¹¹⁸. Insomma, sulla falsariga di altre norme

¹¹⁵ Al riguardo, deve registrarsi l’emendamento all’art. 484 co. 2 bis auspicato dall’UCPI, in virtù del quale – contrariamente a quanto previsto dalla novella – al dibattito verrebbero estese tutte le disposizioni dettate in materia di assenza, tanto nel caso in cui non sia stata celebrata l’udienza preliminare, quanto nell’ipotesi in cui questa abbia trovato esplicazione; cfr. *Proposte UCPI di emendamenti al dlgs 150/2022*, cit., 14.

¹¹⁶ In merito, A. Conti, *L’imputato assente alla luce della riforma Cartabia Note a prima lettura del d.lgs. 10 ottobre 2022*, n. 150, in *Arc. Pen. (web)*, 2023, 1, 42 critica la norma in oggetto in cui percepisce un «vago sapore anti-abusivo», in quanto introduce un gravoso onere probatorio in capo all’imputato; onere che, a detta dell’Autore, potrebbe esporre «il sistema al biasimo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo».

¹¹⁷ Per una disamina delle innovazioni apportate agli artt. 420-bis ss., si veda, *ex multis*, L. Kalb, *La nuova disciplina del processo in assenza dell’imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, in *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa* a cura di G. Spangher, cit., 337 ss., G. Mantovani, “*Riforma Cartabia*”: per chi è il processo in absentia?, in www.lalegislaZIONEpenale.eu, 30.5.2023, 1 ss. e N. Rombi, *Il nuovo processo in assenza*, in *DPP*, 2023, 1, 126 ss.

¹¹⁸ Cfr. *Proposte UCPI di emendamenti al dlgs 150/2022*, cit., 16, nel cui contesto viene caldeggiata l’eliminazione *tout court* della previsione di nuovo conio.

del codice di rito¹¹⁹, la disposizione contempla, ora, una specifica ipotesi in fase dibattimentale di “giustizia da remoto”¹²⁰ a base consensuale¹²¹.

Va da sé che il collegamento audiovisivo all’uopo approntato dovrà rispondere alle indicazioni dettate dall’art. 133-ter Cpp¹²²; dovrà, sicché, essere attuato «a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza», nonché «ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre».

Pur non essendo la sede per soffermarci sui rischi e sui vantaggi del “telesame”, non può comunque sottacersi il carattere innovativo della manovra messa in atto dal legislatore in materia di *remote justice*, ove sembra intravedersi una – seppur *in fieri* – «visione olistica di sistema, intenta a verificare la possibilità di promuovere un inserimento modulato e consapevole della tecnologia nell’architettura costituzionale del processo penale, in modo da esaltarne, e non certo da depotenziarne, le complessive garanzie di contesto»¹²³.

7. Qualsiasi tentativo di ottimizzare la fase del giudizio porta con sé il rischio di comprimere quelle garanzie fondamentali che, al contrario, ne devono costituire la

¹¹⁹ Il riferimento corre a titolo esemplificativo, e senza pretesa di esaustività, agli artt. 294 co. 4, 350 co. 4-*bis*, 360 co. 3-*bis* e 370 co. 1-*bis* Cpp.

¹²⁰ B. Galgani, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica*, cit., 229 rimarca come la tematica dei collegamenti audiovisivi abbia assunto una rimarchevole centralità, prima ancor della riforma Cartabia, «nell’intricato crocevia normativo dettato dal bisogno di rinvenire risposte alternative al *lockdown* giudiziario originariamente imposto a fronte della diffusione del Covid-19, [...] vedendo riattizzare intorno a sé il fuoco di un’antica “guerra di religione” tra fazioni contrapposte in maniera manichea, e ben lungi – almeno parrebbe – dal trovare una qualche forma di pacificazione».

¹²¹ In proposito, B. Galgani, *Innovazione tecnologica e tradizione personalistica. Dalla partecipazione “a distanza” alle cc.dd. “Metaverse Courtrooms”?*, in *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura* a cura di D. Castronuovo, D. Negri, Napoli 2023, 141 s. rileva come «[n]ell’ultimo tasso temporale [...] a farsi strada è stato viepiù il suggerimento di individuare nel consenso delle parti il *passepertout* legittimante qualsiasi deroga al contraddittorio in senso forte ed ogni compressione delle garanzie del prevenuto». Tale *trend* affligge, come visto, anche la normativa di recente introduzione la quale, così, «pecc[a] in qualche modo di ingenuità, autocondannandosi all’ineffettività nella misura in cui, pur essendo *de facto* associata all’idea di un depauperamento, quantomeno potenziale, di certe tutele garantistiche, non risulta “corredata” da alcuna forma di premialità».

¹²² La disposizione, contenuta nel Titolo II *bis* del Libro II – inserito *ex novo* dal d.lgs. 150/2022 –, è infatti dedicata alle «modalità e garanzie della partecipazione a distanza» e introduce tutta una serie di regole che, secondo quanto disposto dall’art. 133 *bis* Cpp, devono essere osservate quando l’autorità giudiziaria delibera che un atto avvenga tramite collegamento a distanza.

¹²³ Testualmente, B. Galgani, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica*, cit., 240.

cifra identitaria¹²⁴. Il compito a cui è stato chiamato il legislatore, pertanto, non era dei più semplici.

Ebbene, nel gioco dei precari equilibri fra razionalizzazione del dibattito e diritti, non vi è dubbio che un ruolo centrale potrà essere giocato dall'art. 477 Cpp. Una ragionata, dettagliata, ma flessibile organizzazione del processo potrà, infatti, costituire il volano per giungere a una decisione in tempi rapidi (*rectius* opportuni), senza tuttavia compromettere i diritti fondamentali dell'imputato e i principi basilari del processo accusatorio: si è, infatti, già messo in evidenza come la calendarizzazione possa contribuire a far esaurire il giudizio prima che l'autorità giudicante muti sede o funzioni, assicurando così la piena tutela dell'immediatezza.

In proposito, è appena il caso di notare – per quanto sia un'ovvietà – come affinché la disposizione risponda a tali (legittime) aspettative debba trovare concreta attuazione nelle aule dei tribunali, circostanza – questa – tutt'altro che scontata¹²⁵.

Allo stato può comunque condividersi la scelta del legislatore di non presidiare il dovere organizzativo con sanzioni processuali, nella convinzione che, similmente a quanto ipotizzato con riferimento ad altri “capitoli” della riforma¹²⁶, sarà la “spinta gentile” (il *nudging*, per usare la terminologia anglosassone) dell'utilità concreta delle nuove disposizioni ad assicurare il rispetto delle stesse¹²⁷.

Tuttavia, non può escludersi che, là dove la previsione rimanga disattesa, si renderà necessaria un'opera di *restyling*, se non mediante il ricorso alle invalidità processuali, perlomeno approntando efficaci meccanismi compensativi: l'idea potrebbe essere quella di stabilire, nel caso in cui il soggetto sia dichiarato innocente, un risarcimento del danno (si pensi ai rimedi di cui alla l. 24.3.2001, n. 89, c.d. “legge Pinto”¹²⁸) oppure,

¹²⁴ Ne era, d'altra parte, ben conscia anche la *Commissione Lattanzi*; cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 29.

¹²⁵ Si tratta di un timore manifestato altresì da chi per primo è stato coinvolto nel progetto di “ristrutturazione”; v. G. Lattanzi, *Passato, presente e futuro dell'oralità dibattimentale*, in *Cass. Pen.*, 2022, 3, 932 il quale evidenzia una radicata abitudine «alla lunga durata dei dibattimenti e a questo modo di procedere, anche a costo di far maturare la prescrizione, o di determinare, a dibattimento in corso, il mutamento del giudice, per un trasferimento o anche solo per un cambiamento di funzione».

¹²⁶ Il riferimento corre alla digitalizzazione del processo; si veda sul punto B. Galgani, *Il processo penale telematico*, cit., 119.

¹²⁷ Sono di questo avviso anche A. Cabiale, S. Quattrococo, *op. cit.*, par. 3.1.

¹²⁸ Anche se non possiamo esimerci dal constatare come il legislatore abbia, nel tempo, cercato di «rendere assai tortuosa la via della riparazione del danno derivante da irragionevole durata del processo»; così, K. La Regina, *Legge Pinto: il sacrificio dell'equa riparazione sull'altare della spesa pubblica*, in *www.la legislazione penale.eu*, 20.1.2017, 1, la quale mette in evidenza come l'azione volta «a circoscrivere l'ambito della riparazione del danno» prevista dalla legge del 2001 sia conseguenza dell'«impatto economico dello strumento indennitario a carico del

in caso di condanna, uno scomputo dalla pena detentiva, da calcolarsi in proporzione ai giorni di ritardo maturati per via dell’omessa implementazione o dell’inesatta osservazione del calendario.

Ad ogni modo, deve prendersi atto di come l’ottimizzazione della fase dibattimentale passi anche da una riduzione del numero dei procedimenti per i quali la stessa si rende necessaria¹²⁹; ed è verso questa direzione che muovono, difatti, gli ulteriori interventi messi in atto dal d.lgs. 150/2022: dall’espansione dei riti speciali alle più rigide regole di giudizio fissate dagli artt. 408 e 425 Cpp, dall’introduzione dell’udienza predibattimentale all’estensione della procedibilità a querela, fino all’ampliamento dell’istituto della particolare tenuità del fatto.

Ne consegue che, seppur le modifiche al Libro VII appaiono meritevoli di essere accolte nel complesso con i migliori auspici, «la riforma [deve] necessariamente [essere valutata] in termini di sistema»¹³⁰, nonché di resa pratica.

A tal proposito urge una considerazione conclusiva. A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, se dal lato per così dire “efficientistico” sembra, come anticipato, che la novella stia dando i suoi frutti¹³¹, sul versante dell’applicazione giudiziale delle disposizioni di nuovo conio il quadro è meno confortante. Il richiamo va, in

bilancio dello Stato», da un lato, e delle «ripercussioni del contenzioso Pinto sul lavoro delle Corti di appello», dall’altro.

¹²⁹ Per usare le parole della *Commissione Lattanzi*: «la chiave di un efficace intervento, dunque, non può risiedere nella compressione di tutele che devono poter essere dispiegate efficacemente, all’occorrenza, ma deve consistere nella predisposizione di filtri a monte»; cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., 29.

¹³⁰ Questa la riflessione di A. Chelo, *op. cit.*, 179.

¹³¹ Si veda la *Relazione sul monitoraggio statistico degli indicatori PNRR – I semestre 2023* predisposta dal Ministero della Giustizia (consultabile in www.giustizia.it), in cui si dà atto come nel lasso temporale in considerazione il *disposition time* si sia ridotto, con riferimento al primo grado, del 29,7 % (ben oltre, quindi, l’obiettivo generale del 25% fissato dal PNRR). Per un commento, si rinvia a G.L. Gatta, M. Gialuz, *Riforma Cartabia e durata media del processo penale: - 29% nel primo semestre del 2023. Raggiunto (al momento) il target del PNRR. I dati del monitoraggio statistico del Ministero della Giustizia*, in *Sist. pen.*, 2023, 11, 71 ss. In linea con i dati forniti dal Ministero della Giustizia, le statistiche illustrate dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione nella *Relazione sull’amministrazione della Giustizia nell’anno 2023* (reperibile in www.cortedicassazione.it) evidenziano una diminuzione delle pendenze del 13% per i tribunali, a cui si accompagna un incremento nel numero dei procedimenti definiti pari all’8,3%. Preme tuttavia sottolineare come, considerato che i dati si riferiscono a un periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della novella, è assai probabile che i risultati (indubbiamente rilevanti) siano conseguenza non tanto delle modifiche apportate al dibattito e *in primis* della calendarizzazione – non fosse altro per motivi di fisiologico adeguamento – quanto piuttosto delle altre innovazioni, quali l’aumento del novero dei reati procedibili querela, l’estensione dell’operatività dell’istituto della particolare tenuità del fatto oppure, ancora, la nuova «sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato» ex art. 420-*quater* Cpp.

particolare, al provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania in precedenza ricordato, che pare testimoniare una persistente volontà della giurisprudenza – se non altro, di una parte di essa – di «continuare a seguire ermeneusi in contrasto con la volontà del legislatore, per come essa emerge dal testo legislativo»¹³²; una tendenza che, a ben vedere, potrebbe insinuarsi in altri interstizi lasciati aperti dalla riforma, vanificandone così la portata innovativa.

¹³² Così, ancora, A. Chelo, *op. cit.*, 179.